



1.

REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 2 Giugno 1998

N. 275 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d'organo"

L'anno millenovecentonovantotto il giorno due del mese di giugno, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Lucio Tarquinio

Vice presidenti i sigg. Gaetano Carrozzo

Consiglieri segretari i sigg. -----

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio F. F. sig. Alfonso Vigilante
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti Assenti			Presenti Assenti	
1) ADDUCI Francesco	si		33) INTRONA Onofrio	si	
2) ALOISI Vito Leonardo	si		34) LOMELO Domenico	si	
3) AMODIO Felice	si		35) LOSPINUSO Pietro	si	
4) ANGIULI Vito	si		36) MACRI' Camillo	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		37) MARMO Nicola	si	
6) BASURTO Massimo	si		38) MINCUZZI Mattia	si	
7) CAMILLI Fabrizio		si	39) MINEO Luciano	si	
8) CARBONELLI Anna Maria		si	40) MONGIELLO Salvatore	si	
9) CAROPPO Luigi	si		41) MORRA Carmelo	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		42) PALESE Rocco	si	
11) CARUSO Vincenzo	si		43) PELLEGRINO Donato	si	
12) CERA Angelo		si	44) PEPE Pietro	si	
13) COLANGELO Sabino	si		45) RINALDI Rosario	si	
14) COLASANTO Angelo	si		46) RUOCCO Roberto	si	
15) COPERTINO Giovanni		si	47) SACCOMANNO Michele	si	
16) CROCCO Antonio	si		48) SALAMINO Angelo	si	
17) DE CRISTOFARO Mario	si		49) SANTANIELLO Enrico	si	
18) D'ERARIO Grazia	si		50) SARDELLI Luciano	si	
19) DI BELLO Rossana	si		51) SEMERARO Giuseppe	si	
20) DICESARE Rosaria	si		52) SGOBIO Cosimo	si	
21) DI DONNA Giuseppe	si		53) STEFANETTI Armando	si	
22) DIPIETRANGELO Carmine	si		54) STRAZZERI Marcello	si	
23) DISTASO Salvatore	si		55) TAGLIENTE Nicola	si	
24) ERRICO Enrica	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
25) FERRI Giuseppina	si		57) TATEO Pietro	si	
26) FESTINANTE Luigi	si		58) TEDESCO Alberto	si	
27) FIORENTINO Nunziata	si		59) TONDO Antonio	si	
28) FITTO Raffaele	si		60) TUNDO Roberto	si	
29) FRISULLO Alessandro	si		61) URSI Antonio	si	
30) GALASSO Matteo	si		62) UZZI William	si	
31) GODELLI Silvia	si		63) VALENTE Giovanni	si	
32) GUALTIERI Gualtiero	si				

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è la proposta di legge a firma dei consiglieri Godelli, Colasanto e Palese "Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d'organo".
(Stante la contemporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Lospinuso).

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, cons. Godelli.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
(In sede di votazione sull'emendamento all'art. 7, assume le funzioni di Consigliere Segretario la Cons. D'Erario)

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverta l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge nel suo complesso.
Seguono le dichiarazioni di voto

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Balducci), espressi e accertati per alzata di mano,


DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d'organo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.F.
(dott. Pietro Lospinuso - sig.ra Grazia D'Erario)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso Vigilante', written in a cursive style.



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d’organo”.

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1

1. In ogni Azienda Unità sanitaria locale e in ogni Azienda ospedaliera della Regione Puglia il Direttore generale, su proposta del Coordinatore del Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo, nomina un Coordinatore locale dell’attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, individuato tra i medici in servizio presso le Rianimazioni o le Direzioni sanitarie o tra i medici che anche ad altro titolo si occupano della materia.

(approvato a maggioranza, con l’astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall’Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 2

1. Il Coordinatore locale opera in stretto collegamento con il Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo al fine di ottimizzare le possibilità di donazione degli organi.

2. In particolare, il Coordinatore locale provvede a:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) effettuare il monitoraggio continuo della attività assistenziale di rianimazione svolta negli ospedali dell'Azienda, segnalando la presenza dei potenziali donatori al Centro regionale di riferimento;
- b) favorire il miglioramento dell'organizzazione locale dell'attività di prelievo, sensibilizzando in tal senso tutto il personale sanitario;
- c) coordinare, in collaborazione con la Direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, le differenti fasi operative delle attività di prelievo;
- d) compilare, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, il registro locale dei cerebrolesati deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause che abbiano eventualmente impedito l'effettuazione dei prelievi. Tale registro va inviato ogni tre mesi al Centro regionale di riferimento e il riepilogo annuale va trasmesso al Centro stesso entro il 15 gennaio di ogni anno;
- e) fornire al Centro di riferimento regionale, in collaborazione con le Divisioni di nefrologia e dialisi operanti nell'Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera, i dati utili alla compilazione del registro regionale dei trapiantati renali;
- f) tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;
- g) promuovere e gestire tutte le iniziative volte a migliorare l'attività di prelievo e trapianto, ivi compresi i relativi atti burocratici;
- h) organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 3

1. Annualmente il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera definisce i programmi di sviluppo di prelievo d'organi e di tessuti.
2. L'attività del Coordinatore locale deve essere ricompresa, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione, tra quelle di cui agli artt. 56 e 57 del CCNL della dirigenza medica e medico-veterinaria, quale funzione di carattere operativo professionale di notevole rilevanza aziendale e che comporta rilevanti competenze specialistico-funzionali.
3. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale e ospedaliera può coinvolgere, per lo svolgimento dell'attività di prelievo e di trapianti, altre unità di personale le cui funzioni devono essere ricomprese:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) per i dirigenti del ruolo sanitario, ai fini della retribuzione di posizione, tra quelle previste dall'art. 55 del CCNL per le dirigenze del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale;
- b) per il personale del comparto, tra quelle per le quali spettano i compensi accessori, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 47 del CCNL dei dipendenti della sanità pubblica.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 4

1. Il Coordinatore locale è coadiuvato da uno psicologo e da eventuale altro personale, individuati dalla Direzione sanitaria dell'Azienda.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

TITOLO II

Art. 5

1. I responsabili dei Servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali della regione Puglia, qualora sia ricoverato un paziente cui si riconosca la condizione di potenziale donatore - ricorrendo, se necessario, anche alla consulenza di anestesisti rianimatori o neurologi appartenenti ad altri ospedali - ne danno immediata comunicazione al proprio Direttore sanitario e al Coordinatore locale dell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti; questi ultimi inoltrano prontamente la segnalazione al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo e curano, tramite i servizi mobili di pronto intervento, il trasferimento dei campioni biologici del potenziale donatore dall'ospedale allo stesso Centro regionale di riferimento.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 6

1. Presso il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo sono istituiti i seguenti elenchi di operatori, dipendenti di ruolo ospedalieri o universitari, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, disponibili a partecipare ai Collegi medico legali per l'accertamento di morte negli ospedali che ne facciano richiesta:

- a) elenco dei medici legali e degli anatomo-patologi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- b) elenco dei medici di direzione sanitaria;
- c) elenco degli anestesisti rianimatori appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- d) elenco dei neurofisiopatologi, dei neurologi e dei neurochirurghi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- e) elenco dei tecnici addetti ai servizi di elettroencefalografia e degli infermieri professionali che abbiano svolto attività nei servizi di elettroencefalografia per almeno tre anni.

2. I Direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 7

1. Le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere tenute ad effettuare prelievo di organi che non siano nella condizione di attivare il Collegio medico legale per l'accertamento di morte a causa della indisponibilità (anche temporanea) di una o più figure professionali necessarie a comporlo, stipulano tra loro convenzioni atte a garantire la costituzione di Collegi medico legali itineranti per territori provinciali o sub-provinciali. Nelle convenzioni vanno altresì previste le modalità di trasporto, tramite l'utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento, delle apparecchiature necessarie a monitorare i parametri strumentali di morte.

2. I Direttori sanitari degli ospedali che sono tenuti ad effettuare attività di prelievo di organi, in caso verificano comunque l'impossibilità di convocare il Collegio medico per l'accertamento di morte di un potenziale donatore, richiedono l'intervento del Centro



Consiglio Regionale della Puglia

regionale di riferimento per i trapianti d'organo, che attiva le iniziative del caso utilizzando gli elenchi di operatori di cui all'art. 6.

3. Il Centro regionale di riferimento definisce le modalità organizzative e operative cui i Collegi medico legali itineranti devono attenersi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consiglieria Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 8

1. Il Coordinamento del Collegio medico per l'accertamento di morte è assicurato dal medico anestesista rianimatore che ne fa parte.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consiglieria Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 9

1. Il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo individua l'èquipes di prelievo per i differenti organi e per i tessuti e coordina, insieme al Direttore sanitario dell'ospedale sede del prelievo, le modalità e i tempi per il trasporto delle équipes chirurgiche e degli organi e tessuti prelevati.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consiglieria Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

Art. 10

1. I Direttori Generali delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dispongono tempestivamente tutte le opportune iniziative volte ad assicurare la disponibilità dei cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati (medici di base o di guardia medica) per l'effettuazione dell'accertamento di morte che consenta il prelievo delle corneee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.

2. In ogni Azienda Unità sanitaria locale viene attivata una linea telefonica con ascolto nelle ventiquattro ore giornaliere per accogliere le richieste di prelievo di cornee a



Consiglio Regionale della Puglia

domicilio. Di tale iniziativa va data costante e capillare informazione alla popolazione locale.

3. La richiesta di prelievo domiciliare di cornee va tempestivamente inoltrata al Coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente le funzioni acchè siano immediatamente attivate le procedure per l'accertamento di morte e il prelievo di cornee.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

TITOLO III

Art. 11

1. Agli oneri rinvenienti dalla presente legge le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente Tarquinio e della Consigliera Di Cesare - sono assenti dall'Aula il Gruppo SI e i Consiglieri Mongiello, Tagliente e Adduci)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.F.
(dott. Pietro Lospinuso-sig.ra D'Erario Grazia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)